

REGOLAMENTO (CE) N. 1884/97 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1997

recante modifica del regolamento (CE) n. 1339/97 che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1883/97 della Commissione⁽⁵⁾ ha indetto una gara per l'esportazione di frumento tenero verso Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP; che è quindi opportuno modificare le destinazioni previste dal regolamento (CE) n. 1339/97 della Commissione⁽⁶⁾;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 815/97⁽⁸⁾, in caso di differenziazione del tasso della restituzione a seconda della destinazione, il pagamento della restituzione è subordinato in particolare alla presentazione della prova che il prodotto è stato importato tal quale nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione; che l'obbligo di presentare tale prova è previsto nel quadro della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1883/97 per le esportazioni di grano tenero a destinazione di Ceuta, Melilla e alcuni Stati ACP; che le esportazioni a destinazione di altri paesi terzi nel quadro della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1339/97 avvengono a condizioni meno favorevoli; che il rischio di frodi è quindi limitato; che, per non ostacolare tali esportazioni

verso gli altri paesi terzi, è necessario rinunciare alla presentazione della prova di arrivo; che può essere considerato sufficiente un certificato, rilasciato dalle competenti autorità degli Stati membri, attestante che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale della Comunità a bordo di una nave idonea alla navigazione marittima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1339/97 è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal seguente testo:

«che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo esclusi Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP.»

2) All'articolo 1 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. L'aggiudicazione riguarda il frumento tenero destinato ad essere esportato verso qualsiasi paese terzo esclusi Ceuta, Melilla ed i paesi ACP di cui all'allegato III.»

3) Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo 4 bis

«Articolo 4 bis

In deroga alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87, la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo non è richiesta per il pagamento della restituzione fissata nell'ambito della presente gara, purché l'operatore compri che un quantitativo di prodotti cerealicoli pari a almeno 1 500 tonnellate ha lasciato il territorio doganale della Comunità su una nave idonea alla navigazione marittima.»

4) Il titolo dell'allegato I è sostituito dal seguente testo:

«Gara settimanale per la restituzione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo esclusi Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP.»

5) È aggiunto il seguente allegato III:

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 108 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 116 del 6. 5. 1997, pag. 22.